

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI  
8 ottobre 2019, n. 765

**D.P.R. 10/02/2000, Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Istanza Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche. della Fondazione “Regina Salutis”, con sede in Bari (Ba). Rigetto Istanza.**

#### IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l’art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”;
- Richiamato l’atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell’atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l’allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
- Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
- Richiamato l’atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
- Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
- Sulla base dell’istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, nelle persone del, dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

#### Premesso che:

- l’art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l’azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i. “Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del d.lgs. n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l’altro richiedeva l’immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

**Considerato che:**

- Il rappresentante legale della Fondazione “Regina Salutis”, con sede Bari (Ba), ha presentato istanza, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Amministrativa del Gabinetto, il 16.11.2018, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, mediante iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
- La Direzione Amministrativa Gabinetto del Presidente ha trasmesso il 07.05.2019 per competenza, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2001, a questa Sezione l’istanza in questione unitamente agli allegati prodotti.
- Dall’istruttoria degli atti risulta che il patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, come risulta dall’atto costitutivo, e dagli atti ad esso allegati, ammonta a € 2.500,00, non raggiunge il patrimonio minimo costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 30.000 (trentamila) euro per le fondazioni. Il patrimonio quindi non è congruo ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica e a garantire i terzi sotto il profilo delle responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte.
- L’atto costitutivo e lo statuto non esplicitano che le finalità dell’ente si esauriscono nell’ambito della Regione Puglia.
- Lo statuto non stabilisce le modalità di nomina del consiglio di amministrazione, successivo al primo, nominato nell’atto costitutivo.
- L’istanza di riconoscimento della personalità giuridica non è stata redatta secondo il Modello di cui all’allegato B, e corredata dalla documentazione richiesta dalla DGR n. 1773 del 11.10.2018.
- Codesta sezione inviava nota con richiesta di integrazioni, prot. AOO\_146 n. 0006512 del 09.05.2019, al rappresentante legale della Fondazione suddetta, al fine di fornire osservazioni alle deduzioni istruttorie sulle ragioni ostative all’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche. A tale nota non seguiva alcun riscontro.
- La D.G.R. 1773/2018 dispone 30 giorni per l’invio della documentazione integrativa (allegato A, punto 4) decorsi inutilmente i quali “il RUP adotta il provvedimento di rigetto dell’istanza”
- **RITENUTO**, a conclusione dell’istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, di rigettare l’istanza di riconoscimento giuridico della Fondazione “Regina Salutis”, con sede in Bari (Ba) alla via Giovanni Amendola n. 172/C, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, atteso che dalla documentazione prodotta emerge, in modo chiaro ed univoco, che il patrimonio dell’Ente ammonta a € 2.500,00, non raggiungendo il patrimonio minimo stabilito dalla DGR 1773/2018, costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 30.000 (trentamila) euro per le fondazioni. Il patrimonio quindi non è congruo ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica e a garantire

i terzi sotto il profilo delle responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte. Dalla documentazione, inoltre, emergono altre irregolarità non conformi alla normativa vigente e in specie alla DGR n. 1773/2018

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001**

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE AD ITERIM DELLA SEZIONE**  
**Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;  
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;  
ritenuto di dover provvedere in merito

**D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di rigettare l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000, della Fondazione "Regina Salutis", con sede in Bari (Ba) alla via Giovanni Amendola n. 172/C e, conseguentemente, di non concedere il nulla osta all'iscrizione della stessa Fondazione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma "integrale", nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
4. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
5. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali.
6. Il presente provvedimento:
  - a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
- e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto – Gabinetto del Presidente;
- f) composto da n. 6 (sei) facciate è adottato in originale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE  
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali  
*Ing. Vito Bavaro*